

CODICE DI CONDOTTA

Il seguente Codice di condotta costituisce un insieme di principi generali e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per: **(i)** il conseguimento degli obiettivi istituzionali; **(ii)** per il regolare svolgimento delle attività federali; **(iii)** per l'affidabilità della governance; **(iv)** per l'immagine della Federazione Italiana Discipline Elettroniche (d'ora in avanti, per brevità "FIDE" o la "Federazione").

Il Codice ha l'obiettivo di indirizzare tutte le attività della Federazione verso criteri di rispetto della legge, di lealtà, di correttezza professionale ed efficienza economica sia nei rapporti interni che in quelli esterni, al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento di tutti coloro i quali compongono la Federazione, a partire dal singolo tesserato sino ai componenti dell'Organo Esecutivo.

1- PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Di seguito vengono riportati i punti fondamentali e le regole cui attenersi all'interno e/o all'esterno della FIDE:

- a)** evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e religiose;
- b)** durante e al di fuori di ogni competizione, all'interno e all'esterno della FIDE, è necessario tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a reciproco rispetto, alla professionalità ed alla correttezza;
- c)** applicare criteri di merito e di competenza professionale, assicurando a tutti uguali opportunità con riferimento ad ogni aspetto del rapporto di lavoro;
- d)** nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali nonché nelle sponsorizzazioni sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente Codice;
- e)** si è tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione delle proprie mansioni e funzioni, specie quando apicali all'interno della FIDE. Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione dal livello di responsabilità adeguato;
- f)** nel compimento dei rispettivi incarichi è necessario:

- i.* astenersi dallo svolgere attività in contrasto o in concorrenza con la Federazione o con gli Enti con cui questa si sia impegnata a collaborare per il perseguimento di fini istituzionali;
 - ii.* astenersi da deliberazioni e/o incarichi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità e in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla esecuzione/trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione, soprattutto laddove tale circostanza non sia nota all'interno della FIDE;
 - iii.* prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti, ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
- g)** assoluto rispetto per le risorse umane proteggendone l'integrità fisica e morale nonché promuovendone la valorizzazione e realizzazione;
- h)** non è ammesso in alcun modo creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti di lavoratori e/o collaboratori e/o altri componenti di organi e funzioni della FIDE.

2- NEI RAPPORTI COI MEDIA

2.1. La FIDE, riconoscendo ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno siano chiare, veritiere, corrette, non ambigue e conformi alle proprie politiche e strategie nonché improntate al rigore istituzionale. A tal riguardo si dirà che:

- a)** non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della FIDE, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del soggetto competente per delega (es. "responsabile dell'ufficio comunicazioni") o del Presidente medesimo;
- b)** non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della FIDE. La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del responsabile, nel rispetto delle procedure interne.

3- NEI RAPPORTI COI FORNITORI

3.1. Il rapporto della FIDE con i fornitori si basa sulla uniformità ed equità di trattamento, garantendo la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto, evitando trattamenti di favore e di qualsivoglia conflitto d'interessi o condizionamento. Il condizionamento è oggettivamente presunto se l'interessato, o persone ad esso legate da vincoli di parentela e affinità,

hanno svolto incarichi di consulenza o altro tipo nei precedenti 18 mesi presso uno dei fornitori in trattativa.

4- NEI RAPPORTI CON DIRIGENTI FEDERALI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

4.1. Non è ammessa la dazione e/o il ricevimento di alcuna regalia che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o rivolta ad acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Federazione.

5- NEI RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI

5.1. Nella individuazione e nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la FIDE ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa ed idoneità, la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel presente Codice.

5.2. I soggetti federali che partecipano ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori devono:

- a) evitare ogni conflitto di interessi e condizionamento diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio;
- b) verificare che non vi siano risorse interne disponibili che possiedano le competenze per svolgere tali incarichi;
- c) verificare che i consulenti o i collaboratori dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, competenze tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze;
- d) verificare la presenza o richiedere l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
- e) richiedere il rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

6- SANZIONI

6.1. La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario con la FIDE e determina provvedimenti ed azioni proporzionate alla gravità della violazione, uniformi e imparziali.

6.2. In caso di violazione dei principi fissati nel presente Codice, come previsto da apposite clausole negoziali, ciò costituirà un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente a qualsiasi titolo (es. appalto, di lavoro, etc.) e comporterà ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della FIDE.

6.3. Nei rapporti di natura associativa/affiliativa troveranno applicazione le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni e, laddove compatibili, quelle in materia di società (Libro V, Titolo V).

6.4. Per decidere sull'applicazione di sanzioni a tesserati che abbiano violato le prescrizioni del presente Codice nell'ambito di una competizione, il Presidente della Federazione può nominare una Commissione, temporanea o permanente, composta di n. 3 Consiglieri che valuterà caso per caso la sussistenza della condotta censurata e la relativa gravità. I componenti della Commissione nomineranno tra loro un Presidente ed un eventuale relatore designato per la singola posizione. Al termine della valutazione la Commissione, statuendo a maggioranza, potrà comminare direttamente la sanzione ritenuta più opportuna oppure, in casi di particolare gravità e/o complessità, predisporre una puntuale relazione ed affidare la decisione al Consiglio Federale.

7- VALIDITÀ DEL CODICE DI CONDOTTA

7.1. La validità del presente Codice di condotta è subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale della FIDE. Lo stesso perderà di validità in automatico una volta entrato in vigore il Codice Etico di stampo federale ai sensi dell'art. 16 di quest'ultimo.

7.2. Eventuali proposte di modifiche al presente Codice dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Federale della FIDE.

7.3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIDE, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale.

7.4. La Federazione, come ribadito all'art. 1 che precede, contrasta ogni e qualsivoglia forma di discriminazione e contribuisce alla promozione dei medesimi valori di segno opposto in ogni contesto ad essi afferente, perseguendo tale obiettivo anche tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa con organizzazioni che vi si identificano. I suddetti protocolli possono integrare il presente Codice e sono da considerarsi immediatamente efficaci, salvo diversa pattuizione.

Nota finale: versione 1.0 entrata in vigore dal 22/04/2021 assieme a quella del Codice Etico.